

**Fascicolo n.**

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**ATTO DI CONCESSIONE**

L'anno duemiladiciotto (2018) e questo di \_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_\_, in un ufficio della sede della Città Metropolitana di Firenze posta in Via Cavour n.1,

tra le parti:

**D.ssa Maria Cecilia Tosi**, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480- P.I. 01709770489), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio, Espropri e TPL in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché in conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari dell'Ente;

**E**

**Sig.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, non in proprio ma in nome e per conto, nella sua qualità di legale rappresentante, della Impresa Supermatic spa, con sede legale in Firenze, Via del Ronco Corto, 28 (C.F. /P.I. 04817720487, N° REA FI-489466).

Premesso che :

- \* Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 124 del 19/12/2013 il Consiglio Provinciale ha adottato il Regolamento per la concessione di locali e spazi bar e/o distribuzione automatica di generi alimentari all'interno degli Istituti scolastici di pertinenza della Provincia di Firenze e la Città Metropolitana applica, nelle more dell'approvazione dei propri, i regolamenti adottati dalla Provincia di Firenze cui è subentrata dal 01/01/2015;
- \* Con atto n. 2 del 10/07/2014 il Dirigente scolastico del Liceo Michelangelo ha aggiudicato il servizio di ristoro mediante

Distributori Automatici, esonerando la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità in ordine alla scelta del concessionario, compreso il possesso dei requisiti di legge da parte di quest'ultimo;

- \* con nota Prot. n. 40526 del 03/09/2018 il Dirigente scolastico del Liceo Michelangelo ha disposto e quindi comunicato all'Impresa Supermatic spa la proroga del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack fino al 31/08/2019;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 - Premesse** Le premesse e gli atti sopra richiamati formano parte integrante del presente atto.

**ARTICOLO 2 – Oggetto** La Città Metropolitana di Firenze assegna in concessione all'Impresa Supermatic spa (di seguito Società concessionaria), che in persona del Sig. \_\_\_\_\_ come sopra qualificato accetta, gli spazi del Liceo Michelangelo indicati nelle planimetrie allegate al presente atto e costituente parte integrante sotto la lettera "A".

**ARTICOLO 3 - Destinazione** I locali oggetto del presente atto, sono destinati all'installazione di distributori automatici di bevande e snack all'interno del Liceo da parte della Impresa Supermatic spa. I distributori automatici potranno essere utilizzati dagli studenti, dal personale direttivo, docente e ATA, dai partecipanti a convegni e corsi organizzati dall'Istituto, dai partecipanti a concorsi, dai commissari d'esame o di concorso, dai genitori degli studenti.

**ARTICOLO 4 – Durata** La presente Concessione avrà decorrenza dalla data della stipula al 31/08/2019, considerandosi cessata alla data stabilita, senza necessità di disdetta che si intende data ed accettata sin d'ora per gli effetti del C.C.

**ARTICOLO 5 - Stato e conduzione dei locali** La Società concessionaria dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente atto e di averli trovati adatti al proprio uso. La Società concessionaria dovrà conservare i locali in

perfetto stato di manutenzione e non potrà concedere a terzi il godimento degli stessi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. All'atto della riconsegna, peraltro, la Società concessionaria dovrà rispondere dei danneggiamenti e/o deterioramenti arrecati ai locali o a parte di essi, che venissero riscontrati. La documentazione attestante la conformità dei locali e degli impianti alle norme di legge si trova nell'archivio degli uffici tecnici della Città Metropolitana, a disposizione del Concessionario, in caso di necessità. Per ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il Concessionario dichiara di essere stato messo a conoscenza delle note informative per i lavoratori esterni che operano all'interno dei locali dell'Istituto, dei cosiddetti comportamenti di sicurezza e delle procedure di intervento per le situazioni di emergenza, nonché del DUVRI, appositamente aggiornato, e di aver preso visione delle planimetrie di emergenza;

**ARTICOLO 6 - Lavori e modifiche ai locali** Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni ai locali oggetto del presente atto, senza specifica autorizzazione formale della Città Metropolitana di Firenze. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società concessionaria il ripristino della situazione originaria.

**ARTICOLO 7 - Canone** Il canone annuo della presente concessione è stabilito pari ad € 700,00. La Società concessionaria si obbliga a corrispondere alla Città Metropolitana in rate trimestrali anticipate, pari a € 175,00, da pagarsi entro il 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno. Il versamento della cauzione di importo pari ad una rata trimestrale, risulta già versata.

**ARTICOLO 8 - Utenze e consumi** Gli oneri derivanti dalle utenze per la fornitura di energia elettrica per i distributori, sono a carico della Società concessionaria, la quale si impegna a corrispondere alla Città Metropolitana di Firenze una quota annua forfetaria pari a € 5.400,00. L'importo da corrispondere a titolo di rimborso dovrà essere corrisposto in rate

trimestrali, pari a € 1.350,00, nelle modalità stabilite dall'art. 7.

**ARTICOLO 9 – Morosità** In caso di morosità della Società Concessionaria, l'Amministrazione concedente si rivarrà sul deposito cauzionale di cui al precedente art. 7. Esaurite tali risorse, nel caso in cui permanga una morosità pari a due rate, anche non consecutive nella stessa annualità, la Città Metropolitana provvederà alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 11.

**ARTICOLO 10 – Responsabilità** La Società concessionaria esonera espressamente la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo dei locali oggetto del presente atto. Il Concessionario dichiara di aver stipulato con la Società Assicuratrice \_\_\_\_\_ una polizza (n. \_\_\_\_\_) per la responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00;

**ARTICOLO 11 – Recesso, Revoca e Risoluzione** La Società concessionaria ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso alla Città Metropolitana di Firenze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La Città Metropolitana di Firenze potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, previo preavviso alla Società concessionaria di almeno 6 mesi. La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di revoca della presente Concessione nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei locali per finalità dell'Istituto Scolastico. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso di un'annualità, così come il mutamento di destinazione d'uso dei locali e degli spazi concessi, costituiscono motivo di risoluzione della concessione dei locali/degli spazi e l'avvio delle pratiche coattive di recupero delle somme dovute e di sfratto.

**ARTICOLO 12 - Restituzione dei locali** Nei casi di cui all'art. 11 e nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei medesimi per finalità

istituzionali dell'Ente, la Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di chiedere la restituzione dei locali oggetto del presente atto anche prima della scadenza.

**ARTICOLO 13 - Spese e registrazione** Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società concessionaria, che se le assume, ad eccezione dell'imposta di registro € 100,00 che sarà a carico di entrambe le parti in ugual misura. La registrazione verrà effettuata a cura della Città Metropolitana di Firenze che provvederà a chiedere alla Società concessionaria il rimborso dell'importo a suo carico. L'imposta di bollo, a carico della Società Concessionaria, è assolta mediante contrassegno telematico apposto su copia cartacea del contratto conservato presso la Direzione Patrimonio della Città Metropolitana di Firenze.

**ARTICOLO 14 - Tutela dei dati personali** Ai sensi degli artt. 13,14 del GDPR 2016/679 il Concessionario dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy come da nota Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.2018 allegata al fascicolo.

**ARTICOLO 15 – Rinvio** Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 16 – Effetti** Resta a carico della Società Concessionaria inadempiente ogni conseguenza derivante dalla risoluzione del contratto che non potrà avanzare alcuna richiesta di danni all'Amministrazione concedente.

**ARTICOLO 17 – Controversie** Per ogni controversia che dovesse insorgere, il foro competente è quello di Firenze.

Il presente atto composto da numero diciassette (17) articoli scritti su cinque (5) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate.